COMUNE DI MOGLIANO
PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE
DELL' AREA CONTABILE - AREA II^

N. 28 DEL 17-06-2021

Registro Generale n. 251

Oggetto: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO P.A. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE - AREA II^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 41 del 28/12/2020;
RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2021 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto:
• l'art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
• il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• l'art. 183, comma 9, del d.lgs. 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal d.lgs. 118/2011;
• il Regolamento di contabilità;

Dato atto che il Sig. A. P. dipendente a tempo determinato Cat.C1, ha cessato per scadenza contratto in data 20/03/2021 il rapporto di lavoro con il Comune di Mogliano;

Visto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi *"sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso a//a corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*

Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

Visto, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5,comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Visto che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

Visto che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31/1 0/2018 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Verificato che il dipendente al 20.03.2021, ultimo giorno di servizio, ha maturato n. 11 giorni di ferie non godute;

Rilevato che il contratto di lavoro del personale degli Enti Locali, siglato il 6 luglio 1995, all'art.18, comma 16 pur puntualizzando che le ferie sono un diritto irrinunciabile, ha previsto che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per motivi di salute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

Rilevato, altresì, che il CCNL del 21.05.201 8 all'art. 28, comma 1.1, recependo quando indicato all'art.18 del contratto del 06 luglio 1995, ha previsto che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;

Considerato che durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, comprensivo di tutti gli elementi che abbiano carattere di obbligatorietà, continuità, determinatezza o determinabilità, in pratica la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per ventisei;

Accertato che la mancata fruizione delle ferie trova conferma negli atti dell'Ufficio Personale, in quanto il dipendente era assente per malattia regolarmente certificata e che lo stesso ha richiesto la monetizzazione delle ferie spettanti non usufruite, per motivi di salute;

Ritenuto, pertanto, dover monetizzare le ferie non usufruite al dipendente;

Rilevato che le ferie da monetizzare si riferiscono all'anno 2021 per complessivi giorni 11, per cui la spesa complessiva è pari ad € 1.020,66 di cui €. 746,37 per monetizzazione ferie ed €. 274,29 per oneri;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l'assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma di €. 746,37 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore del dipendente A.P.;

di imputare la somma di €. 1.020,66 complessiva come di seguito specificato:

€. 746,37, oneri diretti, al cap. 10980
€. 274,29 per oneri riflessi a carico dell'ente, al cap. 10981

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della

trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nell'elenco della sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013;

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

di trasmettere la presente determinazione:

- All'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza inerenti l'imputazione e la liquidazione della spesa sopra elencata;
- All'Ufficio Segreteria affinché provveda alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to LUANA RAMACCIONI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA CONTABILE - AREA II^
F.to LUANA RAMACCIONI

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it
C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628
P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 17-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/
dal 10-08-2021 al 25-08-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 10-08-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO

Copia conforme all'originale.

Mogliano, lì 10-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO